

Edizione di martedì 27 Ottobre 2020

CASI OPERATIVI

Investimenti in beni strumentali 4.0 e periodo di osservazione ai fini del recupero
di **EVOLUTION**

ENTI NON COMMERCIALI

Il D.P.C.M. 24.10.2020 e lo sport
di **Guido Martinelli**

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – II° parte
di **Francesca Dal Porto**

IMPOSTE INDIRETTE

La disciplina del prezzo valore – I° parte
di **Stefano Rossetti**

ACCERTAMENTO

Alti compensi ai soci-amministratori non giustificano la bassa redditività
di **Lucia Recchioni**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

CASI OPERATIVI

Investimenti in beni strumentali 4.0 e periodo di osservazione ai fini del recapture

di **EVOLUTION**

DIGITAL Master di specializzazione

LE MISURE DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0

[Scopri di più >](#)

In caso di investimento in un bene materiale o immateriale strumentale 4.0 effettuato nel 2020 e interconnesso negli anni seguenti, quali sono le conseguenze della cessione a titolo oneroso o delocalizzazione del bene?

Il comma 193 dell'articolo 1 L. 160/2019 prevede un meccanismo di recupero del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (c.d. meccanismo di *recapture*) che trova applicazione al verificarsi di una delle seguenti situazioni in un prestabilito periodo di osservazione:

- cessione a titolo oneroso del bene agevolato;
- delocalizzazione del bene agevolato, intesa come trasferimento a titolo definitivo del bene verso strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti al medesimo soggetto.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Il D.P.C.M. 24.10.2020 e lo sport

di Guido Martinelli



DIGITAL Master di specializzazione
**PIANIFICARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
IN TEMPI DI CRISI**
[Scopri di più >](#)

Ultimo provvedimento in ordine temporale della legislazione emergenziale è il [D.P.C.M. 24.10.2020](#), pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 25.10.2020**.

Il provvedimento, entrato in vigore ieri, lo sarà fino al 24 novembre prossimo.

Esaminiamo gli aspetti che coinvolgono il mondo dello sport **alla luce anche delle F.A.Q** che sono apparse in merito sul sito istituzionale del **dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sport.governo.it)**.

Viene confermato che **sussiste l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi all'aperto con esclusione dei soggetti che stanno "svolgendo attività sportiva".**

Non è facile definire cosa questo significhi: ricordiamo che il nostro ordinamento non chiarisce cosa debba intendersi per **"attività sportiva"**. Si ritiene, comunque, che possa ritenersi tale qualsiasi attività fisica svolta in forma anaerobica, quindi difficilmente compatibile con l'utilizzo del **dispositivo di protezione**.

Viene confermata la possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri** per l'attività sportiva e di **almeno un metro per ogni altra attività** salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Le FAQ chiariscono che l'attività svolta all'interno di un **tendone tensostatico** o in **campi con coperture pressostatiche** non può essere considerata come svolta all'aperto ed è quindi **vietata**.

Questo porta a ritenere che **determinate discipline sportive quali il golf, gli sport equestri (all'esterno di maneggi coperti), la vela o l'orientamento nel rispetto dei protocolli stabiliti**

dalle singole Federazioni potranno continuare ad essere svolte, anche, come vedremo, se nell'ambito di competizioni sportive federali o amatoriali.

Anche **le attività di yoga e pilates, sulla base dei quesiti pubblicati dal Ministero “possono essere svolte esclusivamente in centri e circoli sportivi all'aperto”**. Analogamente, le attività di *personal training* che non siano collegate ad **attività sanitarie potranno essere solo svolte “all'aperto mantenendo le distanze di sicurezza”**.

Ferme, invece, tutte le attività agonistiche, sia professionalistiche che dilettantistiche, sia al chiuso che all'aperto, individuali o di squadra, di sport di contatto o meno, ad eccezione di quelle riconosciute **di interesse nazionale** da parte degli organizzatori (Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate) nazionali o internazionali, svolte a porte chiuse (pertanto viene abrogata la limitata disponibilità di apertura al pubblico che era stata prevista dal precedente [D.P.C.M. 18.10.2020](#)) sia in impianti all'aperto che al chiuso. Analogamente, per gli stessi atleti e con le stesse modalità, è data la possibilità di svolgere **sedute di allenamento**. Sia per le gare che per gli allenamenti il tutto dovrà avvenire nel rigoroso rispetto dei **protocolli stabiliti dagli enti organizzatori di riferimento riconosciuti dal Coni**.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri ricreativi. Salvo “*la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI)*”. Dovranno cessare, secondo le indicazioni ministeriali anche: “*le attività organizzate da ASD / SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche*”.

Si ritiene che anche **la pratica al chiuso di attività come danza, yoga, c.d. attività olistiche poste in essere da associazioni o società sportive dilettantistiche o associazioni culturali debba ritenersi sospesa**.

Potranno operare, invece, i **personal trainer o i maestri di tennis con rapporto libero professionale e attività svolta all'aperto**.

Ne deriva che ogni pratica sportiva o motoria individuale potrà essere svolta anche in impianti sportivi definiti come tali “purché all'aperto”. Sempre nel rispetto dei protocolli federali, quindi, ad esempio, discipline come **l'atletica leggera o il tennis potranno essere svolte anche a livello amatoriale e territoriale**, purché all'aperto.

Non deve tuttavia trattarsi di sport di contatto, intendendo come tali quelli individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport. Questi, infatti, rimangono sospesi se non di interesse nazionale, anche se svolti all'aperto, sia come allenamenti che come espressioni agonistiche. Gli atleti di sport di contatto potranno comunque continuare ad **allenarsi in forma individuale all'aperto**.

Al fine di consentire il **regolare svolgimento delle competizioni sportive di livello nazionale** che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, **devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute.**

Dovranno restare chiusi gli impianti nei comprensori sciistici: questi potranno essere utilizzati solo da parte di **atleti professionisti e non professionisti per manifestazioni di carattere nazionale o internazionale.** Potranno essere utilizzati da sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite **linee guida da parte della conferenza Stato-Regioni.**

Si ritiene che **le attività di servizi alla persona** (estetica da parte di centri sportivi) sia consentita solo nel rispetto delle **indicazioni regionali e degli appositi protocolli.**

Analogamente **sono sospesi i servizi dei c.d. centri benessere o termali.**

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – II° parte

di **Francesca Dal Porto**

Master di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Come ricordato nel [precedente contributo](#), il correttivo al Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza è stato definitivamente approvato lo scorso 18 ottobre. Nel **Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 67** si legge che, tra gli interventi più **significativi**, ci sono quelli volti a:

- **chiarire la nozione di crisi**, sostituendo all'espressione “**difficoltà**” quella di “**squilibrio**” e ridefinendo il cosiddetto “**indice della crisi**”, in modo da **renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile** piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
- formulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'**attività di direzione e coordinamento**;
- **chiarire la nozione di gruppo di imprese**, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
- **ridfinire le “misure protettive”** del patrimonio del debitore;
- rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “**Organismi di composizione della crisi d'impresa**” (Ocri) riconducibile al debitore in crisi.

In attesa del testo definitivo, si vogliono ripercorrere i **contenuti dello schema di decreto correttivo approvato preliminarmente il 13 febbraio** scorso e sottoposto alle Camere il 28.05.2020.

Già [nella prima parte](#) ci si è soffermati sulla **revisione di alcune definizioni**, di **alcune soglie dimensionali** oltre le quali scatta l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, di **alcuni meccanismi all'interno dell'Ocri e del collegio di esperti**; con questo secondo contributo si vuole **continuare la disamina**.

Nella revisione delle **definizioni**, il correttivo interviene su quella di “**gruppo di imprese**” da cui sono espressamente **esclusi lo Stato e gli enti locali**. Il correttivo offre altresì una presunzione,

salvo prova contraria, per **individuare le società o enti che esercitino attività di direzione e coordinamento** di società (nell'ambito dell'[articolo 2 lett. h, CCII](#)). Trattasi di quelli che:

- **siano tenuti al consolidamento dei loro bilanci;**
- **controllino** le predette società, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

Per quanto riguarda **l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, l'articolo 7 interviene sugli [articoli 38 e 39 del CCII](#).

L'[articolo 38 CCII](#) concernente l'iniziativa del Pubblico Ministero in merito all'apertura della liquidazione giudiziale, ed è integrato con la previsione secondo cui **il PM può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza**.

L'[articolo 39 CCII](#), che disciplina gli **obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice** della crisi o dell'insolvenza, nell'integrazione prevede che il debitore **debba depositare anche le dichiarazioni Irap e le dichiarazioni annuali Iva relative ai medesimi periodi**.

In merito agli **elenchi nominativi dei creditori** e di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore, l'integrazione stabilisce che gli stessi debbano anche contenere **l'indicazione del domicilio digitale** dei creditori e dei titolari dei diritti reali e personali che ne sono muniti.

In materia di **procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale**, all'[articolo 41 CCII](#) è stato specificato che il debitore, nel costituirsi, debba depositare i **bilanci relativi agli ultimi tre esercizi** o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le **dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti** ovvero **l'intera esistenza dell'impresa**, se questa ha avuto una minore durata.

Anche l'[articolo 44 CCII](#), relativo **all'accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione**, è interessato da modifiche: con riferimento alla possibile proroga del termine per il deposito della documentazione che deve accompagnare la proposta di concordato o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, la norma chiarisce che **il termine massimo è di 60 gg. e che, quindi, il Tribunale può accordare anche un termine più breve**.

È inoltre previsto che, nel caso di **domanda di accesso al giudizio di omologazione** degli accordi di ristrutturazione, l'opportunità della nomina del commissario giudiziale è rimessa alla valutazione discrezionale del Tribunale. Rimane ferma invece la sua obbligatorietà nel caso di **istanze di apertura della procedura di liquidazione giudiziale**.

Per quanto riguarda **l'omologazione del concordato preventivo**, l'[articolo 48 CCII](#), al **comma 5**,

nella versione integrata, prevede che gli **accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo** possano essere **omologati** anche quando, oltre al caso di **mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, manchi l'adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.**

IMPOSTE INDIRETTE

La disciplina del prezzo valore – I° parte

di Stefano Rossetti

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La disciplina del prezzo valore rappresenta una particolare modalità di determinazione della base imponibile delle imposte d'atto che prescinde dal prezzo pattuito, **al fine far emergere i reali corrispettivi delle contrattazioni immobiliari**.

Tale disciplina, introdotta dall'[articolo 1, comma 497, L. 266/2005](#) (con decorrenza dal 1° gennaio 2006), **rappresenta una deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile** rispetto alle previsioni degli [articoli 43, 51 e 52 Tur](#).

Nello specifico, l'[articolo 1, comma 497, L. 266/2005](#) stabilisce che, **in presenza di determinati requisiti di natura soggettiva ed oggettiva** e di specifiche condizioni, la base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nell'ambito dei trasferimenti di immobili abitativi, è costituita dal **“valore catastale”**, indipendentemente dal corrispettivo concordato.

È possibile avvalersi della disciplina del prezzo valore a condizione che:

- **la cessione venga posta in essere nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali** (requisito soggettivo);
- **la cessione abbia ad oggetto un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze** (requisito oggettivo);
- **la parte acquirente renda al notaio, all'atto della cessione, un'apposita richiesta** circa la possibilità di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali con criterio tabellare dettato dall'[articolo 52, commi 4 e 5, Tur](#);
- **le parti indichino nell'atto di cessione il corrispettivo pattuito.**

In merito a quest'ultimo aspetto, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria:

- **l'omessa indicazione del corrispettivo non può essere sanata dall'indicazione in un atto integrativo successivo al negozio traslativo.** L'Agenzia delle Entrate ([risoluzione](#)

145/E/2009 e **circolare 18/E/2013** è giunta a questa conclusione in considerazione del fatto che *“tale soluzione risponde anche alla necessità di garantire la certezza nei rapporti giuridici e di tutelare il reciproco affidamento tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. La scelta compiuta all’atto del trasferimento di volersi avvalere della disciplina del prezzo-valore, produce, infatti, conseguenze immediate in ordine all’attività di controllo degli Uffici, inibendo i poteri di rettifica (articolo 52, comma 5-bis, TUR). Non è ipotizzabile, ad esempio, che l’attività di accertamento sul valore avviata dall’Ufficio, possa essere inibita dall’acquirente attraverso la presentazione di un atto integrativo diretto a chiedere l’applicazione del meccanismo del prezzo-valore”*;

- **il pagamento dilazionato del corrispettivo non comporta la decadenza della disciplina del prezzo valore.** L’Agenzia delle Entrate (**risoluzione 53/E/2014**) ritiene che *“in relazione ai pagamenti rinvolti ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di diritti immobiliari, l’obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo possa essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo. Del resto, è nella piena facoltà dell’Amministrazione Finanziaria, nell’ambito dei poteri di controllo di competenza, di procedere comunque a verificare la coerenza tra le corrispondenti movimentazioni finanziarie, una volta manifestatesi, e i patti conclusi tra acquirente e venditore. In tali casi, l’indicazione nell’atto degli elementi relativi ai pagamenti futuri esclude che possa essere irrogata la sanzione amministrativa e la correlata sanzione impropria, ossia l’assoggettamento dell’atto alla procedura di accertamento di maggior valore ex articolo 52, primo comma, del Tur, con sostanziale disapplicazione del regime del «prezzo-valore»”*.

Per ciò che riguarda la **determinazione della base imponibile**, il valore catastale degli immobili che fruiscono disciplina del prezzo valore è determinato mediante l’applicazione di **determinati coefficienti previsti dalla legge** alla rendita catastale.

Nello specifico, l’**articolo 1, comma 497, L. 266/2005** prevede che *“la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato Tur, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto”*.

Sulla base di quanto sopra dunque, all’atto pratico, il **valore catastale è così determinato**:

- **rendita catastale immobile prima casa** o pertinenza prima casa x **115,5**;
- **rendita catastale immobile seconda casa** o pertinenza seconda casa x **126**.

Oltre a consentire una sensibile riduzione della base imponibile rispetto al corrispettivo pattuito, **l’applicazione della norma agevolativa inibisce all’Amministrazione finanziaria il potere di rettificare la base imponibile in relazione ai trasferimenti immobiliari per i quali è stata richiesta l’applicazione del prezzo valore**, mentre, in via ordinaria, qualora in atto venga dichiarato un valore o un corrispettivo inferiore a quello venale, l’Amministrazione finanziaria può procedere a rettificare gli importi dichiarati ai sensi degli articoli **51** e **52 Tur**.

Per questo motivo anche nei rari casi in cui il valore catastale risulti superiore al corrispettivo l'acquirente, usualmente, preferisce l'adozione del meccanismo del prezzo valore in maniera tale da evitare eventuali rettifiche future da parte dell'Amministrazione finanziaria.

ACCERTAMENTO

Alti compensi ai soci-amministratori non giustificano la bassa redditività

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI DI PRASSI E GIURISPUDENZA



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Gli **elevati compensi** riconosciuti ai **soci-amministratori** non sono idonei a giustificare la redditività della società, **particolarmente bassa** rispetto a quella delle **altre imprese del territorio**. **Non è quindi possibile assimilare questi importi agli utili attribuiti per trasparenza**, e, anzi, la società deve essere in grado di dimostrare il motivo per il quale i suddetti **compensi** sono superiori agli **utili maturati dalla società**.

È questa, in sintesi, la posizione assunta dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23427**, depositata ieri, **26 ottobre**.

Il caso riguarda una **società** che aveva ricevuto degli **avvisi di accertamento** emessi con il **metodo analitico-induttivo** in considerazione dell'**indice di redditività dichiarato dalla stessa** (pari al 5,5%), particolarmente basso in confronto a quello degli **altri soggetti che operavano nello stesso settore, pari al 27,10%**.

L'Agenzia delle entrate, quindi, **rideterminava il reddito**, applicando una **percentuale di redditività pari alla metà** di quella delle altre società del territorio (**13,55%**).

Si **opponevano i soci e la società** rilevando non solo **che l'accertamento era fondato esclusivamente su questo scostamento**, ma, soprattutto, evidenziando che **era stata deliberata l'attribuzione di un compenso particolarmente alto ai soci-amministratori** della società (pari a **69.100 euro**), che, quindi, nel conto economico della società, figurava come un **costo, abbattendo la redditività**. Gli stessi importi, quindi, potevano essere assimilati ai **redditi attribuiti ai soci per trasparenza**.

Le doglianze venivano **accolte in secondo grado**, ma di diverso avviso si è mostrata la **Corte di Cassazione**.

In primo luogo i Giudici hanno evidenziato che **l'Ufficio ha tenuto conto non solo della percentuale di redditività, ma anche dei risultati di non coerenza e non congruità degli studi di settore.**


Hanno inoltre precisato che *“l'Agenzia delle entrate può procedere ad accertare maggiori ricavi...anche con l'utilizzo delle medie di settore, pure in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, se la difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente, rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, raggiunge livelli di abnormità e irragionevolezza”.*

Con specifico riferimento ai **compensi attribuiti agli amministratori**, la Corte di Cassazione ha sottolineato come gli stessi fossero stati quantificati in **69.100 euro**, pur a fronte di un **reddito della società pari a 63.317 euro**: *“pertanto i compensi agli amministratori sarebbero persino superiori ai redditi d'impresa. Né è stata in alcun modo allegata la ragione di tale importo dei compensi agli amministratori di una società di persone, che non può certo sostituire l'imputazione per trasparenza degli utili ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 917/1986”.*

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Dante

Alessandro Barbero

Laterza

Prezzo – 20,00

Pagine – 368

Un uomo del Medioevo, immerso nel suo tempo. Questo il Dante che ci racconta un grande storico in pagine di vivida bellezza. Dante è l'uomo su cui, per la fama che lo accompagnava già in vita, sappiamo forse più cose che su qualunque altro uomo di quell'epoca, e che ci ha lasciato la sua testimonianza personale su cosa significava, allora, essere un giovane uomo innamorato o cosa si provava quando si saliva a cavallo per andare in battaglia. Alessandro Barbero segue Dante nella sua adolescenza di figlio d'un usuraio che sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della politica, dove gli ideali si infrangono davanti alla realtà meschina degli odi di partito e della corruzione dilagante; nei vagabondaggi dell'esiliato che scopre l'incredibile varietà dell'Italia del Trecento, fra metropoli commerciali e corti cavalleresche. Il libro affronta anche le lacune e i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di interi periodi della vita di Dante, presentando gli argomenti pro e contro le diverse ipotesi e permettendo a chi legge di farsi una propria idea, come quando il lettore di un romanzo giallo è invitato a gareggiare con il detective e arrivare per proprio conto a una conclusione.



L'incanto del pesce luna

Ade Zeno


Bollati Boringhieri

Prezzo – 16,50

Pagine – 192

Gonzalo fa un mestiere insolito. Impiegato come ceremoniere presso la Società per la Cremazione di una grande città, si occupa di organizzare e presiedere funerali laici nella Sala del Commiato dell'antico Cimitero Monumentale. Nel corso dei dodici anni passati al Tempio Crematorio gestisce con passione e professionalità migliaia di riti funebri. È sposato con Gloria, conosciuta fra i banchi universitari, e ha una figlia, l'adoratissima Inés, che all'età di otto anni cade in uno stato di coma profondo a causa di una misteriosa malattia. Confinato fra le mura di una stanza d'ospedale, il destino di Inés è appeso a un filo. Tra padre e figlia si instaura un dialogo silenzioso, fatto di presenza e di musiche ascoltate insieme. Tra queste, le canzoni e il tip tap di Gene Kelly, l'unico in grado di indurre sulle palpebre di Inés quello che sembra un accenno di vitalità. La speranza, sempre più labile, di trovare una cura in grado di svegliarla, un giorno viene inaspettatamente riaccesa da Malaguti, uomo equivoco e affascinante che propone a Gonzalo di lavorare per lui, o meglio per la sua anziana padrona. In cambio della promessa di ricoverare Inés in una clinica esclusiva, Gonzalo abbandona la vecchia occupazione per passare alle dipendenze della Signorina Marisòl. Capostipite di una potente famiglia, la donna vive in una grande villa in collina, senza mai uscire dalla sua camera da letto. Il suo aspetto è quello di una nonnina decrepita, ma una volta alla settimana la sua natura mostruosa le impone di divorare carne umana. Ormai troppo debole per procacciarsi cibo da sola, ha bisogno di un assistente in grado di cercare e condurre da lei le vittime sacrificali. L'impresa non è semplice, gli ostacoli sono molti, e Gonzalo dovrà fare i conti non soltanto con il desiderio di salvare la figlia, ma anche con il bisogno di redimersi. E sarà proprio l'anziana Marisòl ad aprirgli gli occhi, insinuando il dubbio che anche lui sia un mostro come lei, come tanti, e come tutti illuso che i semi della mostruosità dimorino sempre altrove. L'incanto del pesce luna è un romanzo di una forza visionaria fuori dal comune. Ha il cinismo più feroce, ed è al contempo gravido di delicatezza e commozione. Ade Zeno, tra i migliori narratori italiani della sua generazione, ha scritto un libro spericolato e malinconico sul confine tra ciò che conosciamo e ciò che ci spaventa. Tra quelli che sono i morti ancora vivi, e i

vivi che hanno smesso di esserlo da un po'. Tra i mostri che escono allo scoperto, e quelli che dicono di essere normali.



Il re di Varsavia

Szczepan Twardoch

Sellerio

Prezzo – 15,00

Pagine – 520

C'era una volta a Varsavia. 1937. A pochi mesi dall'invasione nazista e in un clima politico di crescente dittatura e inconsapevolezza del futuro, si svolge l'ascesa di Jakub Shapiro, ebreo, gran pugile ma anche un assassino al servizio del capomafia della comunità israelitica. La racconta, cinquanta anni dopo, da Tel Aviv dove si era rifugiato in tempo, Moises Inbar, all'epoca diciassettenne, che di Jakub era diventato l'ombra. Da quando Jakub ha ucciso con sanguinaria crudeltà il mite padre di Moises, il ragazzo è una specie di specchio del travolgente criminale, in un rapporto odio-identificazione difficile da decifrare. Del boss avventuroso, il fragile ragazzino ebreo testimonia, ammirato e schifato, gli atti e le passioni di una vita avida, in un continuo di episodi e figure travagliate, ebrei e non ebrei, nessuna delle quali solo comprimaria ma sempre caratterizzata da una propria storia (il capomafia, la tenutaria del bordello, la moglie ebrea borghese, l'amante polacca aristocratica, il fratello sionista idealista, il killer mostroso con il suo demone, e i molti minori che compongono lo sfondo sociale). Soprattutto Moises avverte del «re di Varsavia» quel «nucleo oscuro» che rende in fondo contraddittorio ogni suo successo. E che preannuncia qualcosa di terribilmente triste e sorprendente. Il re di Varsavia è un romanzo criminale; è un romanzo storico sulla Varsavia antisemita e capitale dell'ebraismo, divisa tra l'aspirazione a metropoli europea e un autoritarismo provinciale, mentre scivola verso la tragedia; è un romanzo morale, sull'assuefazione alla violenza e su quanta e quale ne è giustificata dalla voglia di rivalsa di chi è oppresso; ed è un romanzo politico, sulle radici della nazione di Israele.



Dopo la solitudine


Antonella Frontani

Garzanti

Prezzo – 18,00

Pagine – 204

Lorenzo è convinto che la propria vita sia impeccabile così com'è. Una quotidianità scandita da rituali rassicuranti, il lavoro di insegnante al Conservatorio, due amici intimi e il microcosmo del suo appartamento sono tutto ciò di cui ha bisogno per dirsi felice. Finché qualcosa inceppa questo meccanismo, che ha sempre funzionato alla perfezione. Una strana sensazione lo spinge a interrogarsi sul vuoto che gli prende lo stomaco e non lo lascia respirare. Un vuoto a cui non sa dare un nome, ma che gli impedisce di godersi la routine con la serenità di prima. È per questo che Lorenzo non trova altra soluzione al suo malessere se non quella di allontanarsi per un po'. Di partire per l'India con un gruppo di sconosciuti, una realtà così poco familiare da consentirgli di prendere la giusta distanza per rimettere ordine dentro sé stesso. Ciò che non si aspetta è di restare affascinato da uno dei suoi compagni di viaggio: Zoe, una ragazza dai lunghi capelli fucsia, che in circostanze normali avrebbe giudicato sopra le righe. Giorno dopo giorno, Lorenzo si rende conto che Zoe è capace di intravedere la bellezza dell'esistere, anche quando si cela nelle situazioni impreviste. Sa che da lei può imparare ad apprezzare di nuovo la vita in tutte le sue sfumature, ma per farlo deve prima scoprire l'altro lato di Zoe, quello che la ragazza si ostina a nascondere dietro un fare sfuggente e ambiguo. Solo così potrà lasciarsi andare e abbattere anche le sue ultime resistenze.



Tempo di uccidere

Ennio Flaiano

Adelphi

Prezzo – 19,00

Pagine – 329

«Quando la campagna sarà finita non pochi si precipiteranno a scrivere dei libri» annota Flaiano nel febbraio del 1936, mentre, sottotenente del Genio, partecipa alla guerra d'Etiopia. «Già immagino il contenuto e i titoli: "Fiamme nel Tigrai", "Africa te teneo", "Tricolore sull'Ambo"!». Non a caso, attenderà dieci anni prima di ricavare da quella sofferta esperienza – fatta di sete e stanchezza, caldo e paura – un romanzo. Un romanzo sconcertante, tanto più in pieno clima neorealista, che ha come sfondo non la «terra ideale dei films Paramount», ma il paese triste, ingrato, ambiguo, sfuggente delle iene (e che dunque cela di necessità «qualcosa di guasto»), e al centro una vicenda «assolutamente fantastica»: un delitto futile e fatale, che scatena in chi l'ha commesso un corrosivo delirio. E gli trasmette il morbo di un «impero contagioso», di un senso di colpa inscindibile dal rancore, di una pietà commista a disprezzo per un mondo ignoto, l'Africa – «lo sgabuzzino delle porcherie», dove gli occidentali vanno «a sgranchirsi la coscienza».